



Allegato A



Comune di Torri di Quartesolo
Regione Veneto

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Approvato con Deliberazione Consiliare n° ____ del _____

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C.
N. 76 del 16/12/2008
di N. 6 fogli



INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità del regolamento
- Art. 2 Le attività e le funzioni del servizio di protezione civile
- Art. 3 Modalità di attuazione delle attività di protezione civile

TITOLO II - LE STRUTTURE OPERATIVE

- Art. 4 Gli organi comunali di protezione civile e loro attribuzioni

TITOLO III - CENSIMENTO DELLE RISORSE

- Art. 5 Censimento delle risorse
- Art. 6 Inventario e custodia dei beni

TITOLO IV - INTERVENTI DI EMERGENZA

- Art. 7 Eventi calamitosi. Interventi di soccorso e assistenza
- Art. 8 Fase di allertamento

TITOLO V - ADDESTRAMENTO DEI VOLONTARI E DOTAZIONE DI MEZZI

- Art. 9 Esercitazioni addestrative
- Art. 10 Equipaggiamento dei volontari
- Art. 11 Materiali e mezzi in dotazione
- Art. 12 Modalità di impiego dei volontari
- Art. 13 Interventi in ambito extra-comunale

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 14 Pubblicità del Regolamento
- Art. 15 Entrata in vigore ed abrogazioni

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento del servizio comunale di Protezione Civile allo scopo di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi, ai sensi della legge 225/92 ed ogni altra normativa in materia in vigore.

Per il conseguimento delle finalità del servizio comunale di Protezione Civile, il Sindaco promuove e coordina le attività e gli interventi dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto delle disposizioni nazionali, regionali e comunali in materia di protezione civile.

Al verificarsi di eventi calamitosi o di ipotesi di rischio emergente nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco dovrà coordinare i propri interventi con gli altri organi di protezione civile per fronteggiare l'emergenza o per prevenire l'insorgenza di gravi danni all'incolumità delle persone e dei beni pubblici e privati.

Art. 2 - Le attività e le funzioni del servizio di protezione civile.

Il servizio comunale di protezione civile utilizza le risorse umane e materiali disponibili nel territorio comunale per lo svolgimento delle attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.

In particolare esso provvede ad attuare le sotto elencate attività e/o interventi di protezione civile:

- a) la predisposizione e l'aggiornamento del piano comunale di protezione civile in armonia con piani nazionali, regionali e provinciali;
- b) l'elaborazione di piani di intervento per il soccorso alla popolazione e per il rapido ripristino dei servizi pubblici;
- c) l'approntamento di un centro operativo comunale per la raccolta delle informazioni e dei dati di rilevamento, dotato di adeguati sistemi informativi e apparati di telecomunicazioni;
- d) l'acquisizione di attrezzature, mezzi e materiali di soccorso e di assistenza finalizzate alla logistica e al pronto intervento in fase di emergenza;
- e) l'adozione di tutti i provvedimenti amministrativi per l'approntamento delle risorse per far fronte all'emergenza e assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- f) l'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali o di specifici accordi tra Enti;
- g) la formazione di una moderna coscienza della protezione civile attraverso la promozione di programmi ed interventi educativi rivolti alla popolazione scolastica;
- h) l'avvio di una efficace attività di formazione e addestramento per i volontari che prestano la loro opera nell'ambito del gruppo comunale volontario di protezione civile ove esistente e/o delle organizzazioni di volontariato operanti e riconosciute;
- i) l'attivazione di iniziative di formazione e aggiornamento del personale comunale coinvolto a vario titolo nelle attività di protezione civile.

Le suddette attività e/o interventi di protezione civile si svolgono in ambito comunale secondo le modalità stabilite dal presente regolamento nel rispetto delle direttive degli Organi competenti in materia di protezione civile.

Art. 3 - Modalità di attuazione delle attività di protezione civile.

Il servizio comunale di protezione civile, nel rispetto di quanto previsto dai piani comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile, provvede all'esecuzione delle attività di protezione civile di cui al precedente art. 2 attraverso una struttura comunale permanente composta da:



- a) organi comunali di protezione civile;
- b) gruppi di volontariato e di protezione civile convenzionati;

Le attività sopra descritte possono essere promosse e realizzate anche mediante forme associative e di cooperazione fra Enti locali.

In particolare dette attività di protezione civile potranno essere svolte attraverso accordi o da apposite convenzioni tra gli Enti interessati contenenti le modalità di attuazione, le forme di consultazione, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Tali forme di cooperazione possono essere altresì realizzate con organizzazioni di volontariato presenti nel territorio e che abbiano acquisito una specifica competenza in materia di protezione civile.

TITOLO II - LE STRUTTURE OPERATIVE

Art. 4 - Organi comunali di protezione civile e loro attribuzioni

Gli organi comunali di protezione civile e le loro attribuzioni sono:

a) Sindaco

Il Sindaco, quale Autorità comunale di protezione civile ai sensi dell'Art.15, comma 3, L.225/92, sovrintende tutte le attività di protezione civile e adotta al verificarsi dell'emergenza, tutti i provvedimenti che si rendono necessari per garantirne il funzionamento.

Provvede, in qualità di Capo dell'Amministrazione, a dirigere e coordinare i servizi di soccorso nonché la preparazione dell'emergenza, a tenere informata la popolazione e gli altri organi superiori preposti per legge, utilizzando, se del caso, mezzi e maestranze comunali e ogni altra risorsa per l'organizzazione dell'emergenza nell'ambito della normativa vigente, quali, per esempio, ordinanze contingibili ed urgenti, verbali di somma urgenza, deliberazioni in sanatoria e simili.

In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, il Sindaco provvede ad adottare tutti i provvedimenti di carattere contingibile ed urgente che si rendano necessari per garantire la tutela della sicurezza e della incolumità pubbliche.

Qualora l'emergenza interessi il territorio di più comuni, informa gli organi sovracomunali competenti.

Il Sindaco sovrintende a tutte le attività assegnate alla struttura comunale e, per l'espletamento delle proprie funzioni, si avvale della stessa.

b) Comitato di protezione civile

Il Comitato Comunale di protezione civile è costituito da:

- a) il Sindaco o Assessore delegato, che lo presiede;
- b) il Responsabile Comunale di protezione civile (R.O.C.);
- c) il Dirigente dell'Ufficio Tecnico;
- d) il Comandante della Polizia Municipale;
- e) l'Ufficiale d'anagrafe comunale;
- f) il Comandante della locale stazione dei Carabinieri;
- g) l'ufficiale sanitario del locale distretto;
- h) il Presidente del Gruppo Volontari di Protezione Civile convenzionato;
- i) il Presidente delle altre Associazioni di volontariato convenzionate;
- j) un componente dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile con funzioni di segretario.

I membri del comitato, in caso di assenza/impedimenti, sono sostituiti da un loro delegato. Le riunioni ordinarie del comitato hanno luogo di norma due volte all'anno, nella Sede Municipale o in altra sede che sarà indicata negli avvisi di convocazione.

Il Sindaco può invitare alle sedute del comitato, esperti o rappresentanti di enti ed organizzazioni che abbiano una specifica competenza.

Il comitato comunale di protezione civile sovrintende e coordina i servizi e le attività di protezione civile in "tempo di pace", nell'ambito delle competenze assegnate al Comune dalla normativa vigente. In particolare ad esso sono attribuiti i seguenti compiti:

- 1) sovrintende al puntuale rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento;
- 2) sovrintende all'acquisizione dei dati e informazioni per la formazione e/o aggiornamento del piano comunale di protezione civile ed alla predisposizione della mappa di rischio;
- 3) sovrintende alla formazione degli elenchi e/o inventari delle risorse disponibili, nonché al loro aggiornamento;
- 4) promuove ed incentiva le iniziative idonee alla formazione di una moderna coscienza di protezione civile, specialmente nei riguardi degli alunni della scuola dell'obbligo;
- 5) elabora le formule per allertare la popolazione nelle situazioni di emergenza o di rischio emergente, nel rispetto delle disposizioni emanate dagli altri organi di protezione civile;
- 6) collabora col Sindaco per l'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e gli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza;

c) Responsabile Comunale di protezione civile (R.O.C.).

Il Responsabile Comunale di Protezione Civile viene nominato dal Sindaco, con compiti di ordinaria e, in caso di emergenza, straordinaria amministrazione di competenza comunale.

Il R.O.C. rappresenta il primo ed immediato referente nella gestione complessiva dell'attività straordinaria collaborando con il Sindaco o l'Assessore delegato nella pianificazione ed attuazione degli interventi ritenuti necessari a fronteggiare l'emergenza.

Al R.O.C. è conferito il sovraordinamento rispetto al personale di altri uffici comunali che, a giudizio dello stesso, possono a vario titolo concorrere alla gestione dei soccorsi e agli interventi urgenti di ripristino di funzioni e strutture.

Il Responsabile Comunale di Protezione Civile sovrintende all'Ufficio di Protezione Civile e ne è responsabile.

Esso sovrintende e coordina altresì il Centro Operativo Comunale.

d) L'Ufficio di protezione civile.

Tale ufficio, quale struttura organizzativa cui sono attribuiti i servizi ordinari e di emergenza di competenza comunale, cura tutti gli adempimenti necessari per assicurare un corretto funzionamento dei servizi di protezione civile, nel puntuale rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

L'ufficio è dotato di mezzi e di attrezzature idonee per la costituzione di una banca dati



A tal fine tutti gli enti, uffici, imprese, organizzazioni, associazioni e simili sono tenuti a fornire tempestivamente i dati richiesti, ed ogni ulteriore collaborazione che si rendesse necessaria per fronteggiare l'emergenza o il rischio emergente.

Nei casi di emergenza il Responsabile dell'ufficio dovrà assicurare il funzionamento dell'ufficio in via permanente, anche mediante la turnazione degli addetti, garantendo l'espletamento della necessaria attività amministrativa e di supporto organizzativo per fronteggiare l'emergenza.

L'ufficio è dotato di risorse idonee per la predisposizione e l'attuazione del Piano Comunale di Protezione Civile; a tale scopo viene istituito uno specifico stanziamento del bilancio comunale in relazione ai programmi proposti e alle emergenze verificatesi.

L'ufficio di protezione civile:

1. cura le procedure amministrative per l'acquisto dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature costituenti la dotazione del servizio comunale di protezione civile, anche mediante la collaborazione di altri uffici comunali.
2. cura la predisposizione e l'aggiornamento degli atti costituenti il piano comunale di protezione civile;
3. cura i rapporti con il gruppo comunale volontario di protezione civile e con gli altri Enti ed organizzazioni che sono preposti al servizio di protezione civile;
4. cura la raccolta e l'aggiornamento dei dati concernenti:
 - le strutture sanitarie, assistenziali e ausiliarie, utilizzabili in caso di emergenza;
 - gli edifici e le aree di raccolta della popolazione evacuata e l'installazione di attendamenti e strutture accessorie;
 - le imprese assuntrici di lavori edili stradali, con l'indicazione dei mezzi e dei materiali di cui dispongono;
 - le ditte esercenti attività di produzione, lavorazione e/o commercio ferramenta, materiale da cantiere o da campeggio, apparecchi o mezzi di illuminazione;
5. cura la gestione della sala operativa, nonché della banca dei dati concernenti la protezione civile;
6. cura le procedure amministrative per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di addestramento e formazione tecnico-operativa dei volontari di protezione civile, avvalendosi a tal fine degli organi tecnici a ciò preposti;
7. cura le attività di formazione ed aggiornamento del personale addetto ai servizi di protezione civile, attraverso la partecipazione a corsi, seminari, esercitazioni nonché la promozione di iniziative specifiche rivolte alla popolazione;

e) Centro Operativo Comunale di protezione civile.

La sede del C.O.C. è ubicata presso la sede della Protezione civile.

La struttura del C.O.C. è costituita oltre che dall'Ufficio Comunale Protezione Civile anche da quelle unità tecniche ed operative ritenute necessarie per fronteggiare l'emergenza, in conformità a quanto previsto dal Piano Comunale di Protezione Civile.

Tra le risorse attivabili dal C.O.C. rientra anche il servizio pronta disponibilità operativa denominato Progetto Emergenza, normato da apposito regolamento.

Al centro operativo comunale fanno capo i sistemi comunali di informazione e rilevamento dati, allo scopo di assicurare:

- l'acquisizione e il costante aggiornamento dei dati concernenti la previsione e la prevenzione delle cause possibili di calamità o catastrofi;

- il tempestivo collegamento con gli uffici competenti in materia di protezione civile, onde consentire l'afflusso e la trasmissione di segnalazioni, dati e informazioni rilevanti per l'adozione degli interventi di emergenza;

Detto centro dovrà essere dotato di mezzi e materiali ritenuti necessari per garantire l'operatività dello stesso, quali ad esempio:

- dal piano comunale di protezione civile, nonché dai piani provinciali e regionali di emergenza;
- di carte topografiche dei territori comunale, provinciale e regionale;
- di apparecchiature ricetrasmittenti in dotazione ai radioamatori autorizzati per la trasmissione dei dati e quant'altro che assicurino il collegamento diretto con le sale operative degli organi di protezione civile;
- di amplificatori di voce e relative dotazioni per essere prontamente installati su mezzi comunali atti alla diffusione di comunicati urgenti o di allarme o preallarme alla popolazione;
- di supporti informatici per il collegamento in via telematica con il centro operativo degli organi di protezione civile e con uffici pubblici ed aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità.

TITOLO III - CENSIMENTO DELLE RISORSE

Art. 5 - Censimento delle risorse.

Il piano comunale di protezione civile è il documento di pianificazione delle attività di previsione e prevenzione finalizzate alla salvaguardia della popolazione, del sistema produttivo, del patrimonio artistico e culturale e del funzionamento dei servizi essenziali.

Detto documento deve contenere l'individuazione dei rischi presenti nel territorio comunale, il censimento delle risorse esistenti e la definizione delle operazioni da attuare nel caso si verifichi un evento calamitoso o una situazione di rischio emergente.

Nella predisposizione del piano comunale si dovranno inserire i seguenti elementi essenziali:

- a) definizione della struttura comunale di protezione civile (a livello politico-decisionale e tecnicooperativo);
- b) indicazione dei dati riguardanti il territorio;
- c) individuazione dei rischi e delimitazione delle zone potenzialmente interessate da ciascun evento;
- d) trasferimento a livello cartografico dei dati attinenti le risorse, la possibile fonte di rischi prevalenti, le modalità prevalenti;
- e) individuazione della procedura di ricezione delle notizie, verifica, allertamento, comunicazioni;
- f) individuazione delle modalità di intervento raggruppate per tipologie omogenee di rischio (sottopiani di emergenza).

Il piano potrà essere aggiornato annualmente, tenendo conto di eventuali ipotesi di rischio che possono interessare il territorio di più comuni contermini, anche nell'ottica del necessario coordinamento degli interventi di emergenza e soccorso.

Il censimento dovrà comprendere le risorse disponibili nel territorio comunale che possono essere utilizzate per fronteggiare l'emergenza.

Il responsabile comunale di protezione civile avrà cura di prendere cognizione dell'inventario dei beni e di proporre l'acquisto del materiale, dei mezzi e delle attrezzature ritenute indispensabili per



realizzare un'adeguata struttura di protezione civile. A tal fine viene istituito un apposito stanziamento di bilancio per acquisti, forniture, consumi, manutenzioni ed ogni altro onere di gestione del servizio.

Art. 6 - Inventario e custodia dei beni.

Il responsabile comunale di protezione civile, anche tramite suo delegato, avrà cura di effettuare l'inventario dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature assegnati in dotazione al servizio comunale di protezione civile, ed avrà cura inoltre di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di cui trattasi, assicurandone sempre la piena efficienza.

Il materiale facente parte della dotazione comunale di protezione civile dovrà essere periodicamente revisionato per accertarne lo stato d'uso. Nel caso in cui detto materiale risultasse non più utile per l'impiego, si dovrà procedere alla rottamazione dello stesso e alla conseguente cancellazione dall'inventario.

Il responsabile comunale di protezione civile provvede alla tenuta del registro inventario e alla custodia di tutte le attrezzature in dotazione per servizio di protezione civile.

TITOLO IV - INTERVENTI DI EMERGENZA

Art. 7 - Eventi calamitosi. Interventi di soccorso e assistenza.

Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale dovuta all'insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno alla incolumità delle persone e dei beni, il Sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione alla Direzione Regionale della Protezione Civile e al Presidente della Giunta Regionale.

Qualora la calamità naturale o l'evento non possano essere fronteggiati con mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture alla Provincia e/o al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza.

Art. 8 - Fase di allertamento.

Il Sindaco, quale autorità locale di protezione civile, provvede con tutti i mezzi a disposizione agli interventi immediati per fronteggiare l'emergenza e ad azionare il sistema d'allarme mediante:

- a) la tempestiva attivazione dell'ufficio comunale di protezione civile e del centro operativo comunale;
- b) la pronta mobilitazione dei gruppi di volontariato e di protezione civile;
- c) la immediata informazione agli organi di soccorso e alle strutture sanitarie per gli eventuali interventi di loro competenza;
- d) la pronta mobilitazione del corpo di polizia municipale, eventualmente coadiuvato dalle forze di polizia messe a disposizione dal Prefetto;
- e) la tempestiva informazione agli altri organi di protezione civile;
- f) il tempestivo impiego delle strutture e mezzi comunali per l'approntamento della fase di emergenza e per i successivi interventi di soccorso e ripristino;
- g) l'immediato allertamento della popolazione interessata all'evento calamitoso e l'adozione dei necessari provvedimenti previsti dai piani di emergenza;

Centro Operativo Comunale

In caso di emergenza il Sindaco, tramite il Responsabile comunale di protezione civile, si avvale del Centro Operativo Comunale per attuare i servizi ritenuti necessari.

Volontariato

Le organizzazioni di volontariato e di protezione civile sono parte integrante del servizio comunale di protezione civile, e il loro impiego è regolamentato dalle rispettive convenzioni stipulate con l'Amministrazione Comunale.

Centro Operativo Misto

Qualora l'emergenza interessi il territorio di più comuni o nel caso in cui l'intensità dell'evento richieda l'intervento coordinato di più enti ed amministrazioni (lettere b, c, Art. 2 legge 225/92) deve essere attivato il C.O.M., struttura operativa decentrata in costante raccordo con il Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.), la Sala Operativa della Prefettura e i Sindaci dei Comuni facenti capo al C.O.M. stesso.

La sede del C.O.M. è definita dalla Prefettura in collaborazione con la Direzione Regionale Protezione Civile.

Il Sindaco, ove necessario, provvede, sentito il responsabile comunale di protezione civile, alla costituzione delle seguenti unità comunali di emergenza:

- 1) emergenza sanitaria ed assistenza: al fine di assicurare i primi interventi sanitari e assistenziali con particolare riguardo all'approvvigionamento idrico e alimentare;
- 2) emergenza tecnica: per coordinare gli interventi rivolti alla tutela della incolumità delle persone e prevenire o limitare l'insorgenza di danni alla popolazione e ai beni pubblici e privati;
- 3) circolazione ed il traffico: per presidiare e coordinare il traffico nelle zone a rischio facilitando, se necessario, l'esodo della popolazione verso località ritenute più sicure;

Dette unità comunali di emergenza provvederanno, in collaborazione con le unità assistenziali previste dal piano provinciale di emergenza, ad alloggiare i sinistrati e distribuire i soccorsi, nonché ad allestire le strutture di accoglienza.

Le unità di emergenza, sotto la direzione del C.O.C., provvederanno ad attuare gli interventi atti a limitare i danni alle persone e alle cose, nonché a fornire l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità o catastrofi.

Esse sono costituite da dirigenti o responsabili comunali in base alle rispettive competenze, nonché da altri soggetti che presentino i necessari requisiti professionali in relazione all'unità in cui verranno inseriti.

TITOLO V - ADDESTRAMENTO DEI VOLONTARI E DOTAZIONE DI MEZZI

Art. 9 - Esercitazioni addestrative.

I volontari sono addestrati attraverso varie attività di formazione promosse dagli Organi competenti comunali, provinciali, regionali e nazionali che si avvalgono a tal fine degli Enti addestratori previsti dalla vigente normativa o comunque di figure professionali particolarmente qualificate nei diversi settori della protezione civile.

Sarà cura del Sindaco, sentito il parere del Comitato, promuovere le iniziative di addestramento dei gruppi volontari che prestano la loro opera nell'ambito del servizio comunale di protezione civile, attraverso l'utilizzo di professionisti ed esperti nelle tecniche di previsione, prevenzione e soccorso.

Il Sindaco promuove ed incentiva la partecipazione dei volontari alle esercitazioni programmate dagli organi comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile, nonché alle manifestazioni addestrative organizzate da Enti, gruppi od associazioni operanti nel settore della protezione civile.



Art. 10 – Equipaggiamento dei volontari.

Il Comune provvede a fornire a ciascun volontario l'uniforme di servizio da indossarsi esclusivamente per attività del gruppo di protezione civile, previamente autorizzate.

I volontari sono tenuti a portare l'uniforme con dignità e decoro e ne sono responsabili in solido.

Il volontario che cessa la sua attività, qualunque sia la causa, è tenuto a restituire tempestivamente la divisa di servizio e l'equipaggiamento ricevuti in consegna.

Il Segretario del gruppo avrà cura di tenere aggiornato l'inventario dei materiali e dei mezzi dati in uso ai volontari, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento o disciplinare d'uso.

Art. 11 - Materiali e mezzi in dotazione.

I materiali e le dotazioni affidate ai gruppi di volontariato e di protezione civile sono di proprietà del Comune, con vincolo di destinazione d'uso al servizio comunale di protezione civile.

L'impiego dei mezzi e materiali in dotazione al gruppo dovrà essere disciplinato con specifico disciplinare d'uso anche al fine delle responsabilità civili.

La fornitura dei mezzi per il servizio di protezione civile potrà essere effettuata anche attraverso accordi o convenzioni tra Enti locali come previsto dal precedente art. 3.

Art. 12 - Modalità di impiego dei volontari.

Le modalità di impiego del gruppo comunale volontario di protezione civile sono quelle previste dal presente regolamento, dal piano comunale di protezione civile, che dovrà prevedere il piano operativo d'impiego del Gruppo.

I volontari di protezione civile dovranno inoltre attenersi alle direttive del Sindaco e/o R.O.C., osservando le indicazioni operative che verranno di volta in volta impartite dal Coordinatore del Gruppo.

Art. 13 - Interventi in ambito extra-comunale.

Il Sindaco può autorizzare, su richiesta del Presidente e/o dei competenti organi di protezione civile previsti dalla normativa vigente, i gruppi di volontariato e di protezione civile convenzionati, ad effettuare interventi addestrativi o di emergenza e soccorso in ambito locale, provinciale, regionale, nazionale o extra-nazionale, anche attraverso la partecipazione a colonne mobili eventualmente costituite da Prefettura, Provincia, e Regione.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 - Pubblicità del Regolamento.

Il presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico presso l'Ufficio comunale di protezione civile ed il centro operativo comunale.

Copia del presente regolamento viene consegnata ai membri del comitato comunale di protezione civile, ai responsabili degli uffici e dei servizi del comune, ai componenti dei gruppi di volontariato e di protezione civile, nonché ai nuovi volontari all'atto dell'iscrizione al gruppo.

Art. 15 - Entrata in vigore ed abrogazioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di protezione civile, nonché alle circolari e direttive emanate dagli organi comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile.

Il presente regolamento diviene esecutivo nei termini previsti dal vigente Statuto comunale, previa pubblicazione all'Albo pretorio.

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogata ogni disposizione con esso incompatibile contenuta in altri regolamenti comunali ed in particolare:

- delibera di C.C. n° 85 del 30.12.1993 "Regolamento del gruppo volontari di protezione civile. Approvazione"
- delibera di C.C. n° 10 del 25.02.1994 "Istituzione del comitato comunale di protezione civile"
- Atto costitutivo Circolo di Protezione Civile Torri del 04.07.1994
- Norme interne "Gruppo Volontari Protezione Civile"



21